

**INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO – GRADUATORIE ATA DI 1^ FASCIA
GUIDA ANALITICA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (allegati B1,B2, F,G)**

0) La modulistica

Il modello (allegato B1) va presentato da coloro che l'inclusione per la prima volta nelle GRADUATORIE PROVINCIALI permanenti di 1^ fascia ai fini delle eventuali assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31.8 o fino al 30 giugno.

Il modello (allegato B2) va presentato da coloro che sono già inseriti nella graduatorie provinciali di 1^ fascia (nell'a.s. 2004/2005 o precedenti) e che chiedono l'aggiornamento del punteggio e la conferma delle riserve e/o precedenzae soggette a scadenza o, ancora, l'attribuzione di nuove riserve e/o precedenzae acquisite (vedi punto 6).

Il modello (allegato F) deve essere compilato da coloro che sono esclusivamente interessati alle sole eventuali immissioni in ruolo e quindi non hanno interesse all'assunzione come supplenti.

Il modello (allegato G) serve per essere inclusi nelle graduatorie d'istituto di 1^ fascia, per supplenze in sostituzione di titolari assenti o anche per tutto l'anno in caso di esaurimento delle graduatorie/elenchi provinciali. Al massimo si possono indicare 30 scuole, della stessa provincia di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti. Chi è già inserito nelle graduatorie provinciali di 1^ fascia, può non presentare l'allegato G, confermando, in tal modo, le preferenze di scuole già indicate nei precedenti anni scolastici (vedi punti 9 e 12).

1) A chi si indirizzano le domande - scadenza

Sia la domanda di **nuova inclusione** (mod. B1) sia quella di **aggiornamento del punteggio** (mod. B2) devono essere indirizzate al CSA (ex provveditorato) della provincia in cui si presta servizio al momento della presentazione della domanda o comunque nella provincia dove si è inseriti o nelle graduatorie provinciali/elenchi ad esaurimento di 2^ fascia (istituita per tutti i profili) o nelle graduatorie d'istituto di 3^ fascia (istituite per i soli profili dell'area B e As). **Non è quindi possibile cambiare provincia nonostante le richieste sindacali.**

La scadenza, per la presentazione di entrambe le domande, è stabilita dai singoli bandi regionali.

2) Domande di nuova inclusione (mod. B1)

Modalità di accesso(sez. B)

Barrare la casella con la lettera "A" nel caso in cui l'aspirante sia attualmente in servizio.

Barrare la casella con la lettera "B" nel caso in cui l'aspirante **non** sia attualmente in servizio, ma sia inserito nelle graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento di 2^ fascia.

Barrare la casella con la lettera "C" nel caso in cui l'aspirante **non** sia attualmente in servizio, ma sia inserito nelle Graduatorie d'Istituto di 3^ fascia (solo per i profili dell'area B), apporre, nell'apposito spazio, la data del 18/07/2005 (data di scadenza per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di 3^ fascia) ed indicare la scuola a cui fu inviata (la prima scuola a suo tempo indicata nell'elenco delle trenta scuole di inserimento).

Per tutti i casi di cui sopra barrare le corrispondenti caselle relative al profilo professionale in cui si concorre.

Requisito del servizio

Per essere ammessi al concorso è necessario aver maturato di almeno 23 mesi e 16 giorni nella scuola statale alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del calcolo dei servizi necessari per l'ammissione sono validi tutti i servizi svolti nelle scuole statali nel medesimo profilo e in quello immediatamente superiore, nonché i servizi svolti, entro il 31.12.1999, alle dipendenze di enti locali (comuni e province) che fino a tale data fornivano il personale ATA alle scuole statali. In questa fattispecie non rientrano i servizi svolti sia come ata che come docente negli asilo nido comunali. Tali servizi sono comunque valutabili come "altri" ai fini del punteggio (vedi punto 4).

N.B. Il servizio prestato in qualità di Collaboratore Scolastico presso le Accademie/Conservatori statali è valido per il conteggio dei 24 mesi se prestato entro l'anno accademico 2002/2003. Dall'anno accademico 2003/2004 tali servizi sono validi ai soli fini dell'attribuzione del punteggio come "altro" servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni.

Per il calcolo del servizio si devono sommare tutti i periodi anche se sono prestati su più anni scolastici e dividere per 30 il risultato ottenuto. Attenzione i mesi interi sono tutti rapportati a 30 giorni indipendentemente dalla durata prevista dal calendario.

Esempio: servizio dal 7 marzo al 18 maggio = dal 7/3 al 6/5 corrisponde a 2 mesi (60 gg.); dal 7/5 al 18/5 corrisponde a 12 gg.; totale = 72 gg.

La somma di tutti i periodi non corrispondenti a mesi interi si divide per 30, l'eventuale resto (se superiore a 15 giorni vale come mese intero (vedi punto 4).

*Esempio: a.s. 2001/02 = mesi 3 e gg.26; a.s. 2002/03 = mesi 2 e gg.8; a.s. 2003/04 = mesi 4 e gg. 12; a.s. 2004/05 = mesi 9 e gg. 21; a.s. 2005/06 (fino al massimo alla data di scadenza della domanda) = mesi 5 e gg. 3. La somma totale è pari a mesi 23 e gg. 70 => **mesi 25 e giorni 10 = mesi 25** (non essendo il resto superiore a gg.15). Nel calcolo dei giorni si considerano validi anche tutte le assenze che hanno dato luogo a retribuzione (ancorché ridotta - assenze per malattia e/o per infortunio sul lavoro), nonché le assenze non retribuite per congedi parentali (maternità/paternità, assistenza a familiari con handicap e le astensioni per sciopero).*

N.B. Anche i contratti a "tempo parziale" si conteggiano sempre per intero al fine del raggiungimento del requisito dei "24 mesi".

Titoli di studio per l'accesso (sez. C)

Barrare la casella corrispondente al profilo o ai profili in cui si ha diritto ad essere inseriti e compilare la parte relativa alla dichiarazione del titolo di accesso. **Tale dichiarazione è sostitutiva della presentazione del certificato**, pertanto deve essere compilata attentamente. Nella casella di destra inserire la lettera A o la lettera B o la lettera C, relative alle modalità di accesso indicata nella sez. B. I candidati che possiedono più titoli per l'accesso al profilo di Assistente Tecnico, per diverse tipologie di laboratori, dovranno dichiarare un solo titolo (a piacere), gli altri titoli, più il titolo di accesso, saranno dichiarati nella successiva sez. E - pg.5, del mod. B1.

Per le qualifiche più ricorrenti (Amministrativo/tecnico/collaboratore scolastico) i titoli di accesso sono uno dei seguenti:

Assistente amministrativo (AA)	
1	diploma di qualifica rilasciato da un Istituto professionale relativo ad un indirizzo amministrativo (<i>es.: addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità; operatore della gestione aziendale, operatore dell'impresa turistica</i>)
2	diploma di licenza media congiunto ad attestato di qualifica ad indirizzo amministrativo, rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale, ai sensi della legge n.845/1978
3	qualsiasi diploma di maturità che permetta l'accesso agli studi universitari (compreso il diploma magistrale quadriennale)
Assistente tecnico (AT)	
1	diploma di qualifica rilasciato da un Istituto professionale relativo ad un indirizzo tecnico
2	diploma di licenza media congiunto ad attestato di qualifica ad indirizzo tecnico, rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale, ai sensi della legge n.845/1978
3	Diplomi di maturità specifici che consentano l'accesso agli studi universitari
4	Diploma di maestro d'arte ad indirizzo specifico
Collaboratore scolastico (CS)	
1	diploma di licenza media. E' altresì valido il diploma di licenza elementare se con tale titolo il candidato è stato inserito, a suo tempo, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dei CS di 2 ^a fascia

Qualora il candidato richieda l'accesso al profilo con il diploma di scuola media **congiunto** ad un attestato di qualifica rilasciato al termine dei corsi regionali di formazione professionale, la dichiarazione sarà, ad esempio, così formulata:

- Attestato di qualifica: *in tecnico di* (riportare quanto scritto nell'attestato);
- il: (data o anno scolastico);

- da: *Corso di formazione professionale della Regione, gestito dalla provincia di*;
- materie comprese nel piano di studio: *riportare le materie studiate nel corso, che devono essere congrue al tipo di profilo in cui si richiede l'accesso in graduatoria.*

N.B. I candidati per le graduatorie dell'area A, in possesso di un diploma di maturità hanno diritto alla valutazione anche del diploma di licenza media, pertanto tale titolo, se pur di livello inferiore rispetto al primo, deve essere dichiarato nella sez. D "Titoli culturali". *Ad esempio: graduatoria AA, maturità conseguita con 42/60 (corrispondono a 7/10, quindi a 7 punti) e licenza media conseguita con "ottimo"; in tale caso il candidato avrà diritto a punti 9 per la licenza media (in quanto più favorevole) e a punti 2 per il diploma di 2° grado (totale punti 11). Se la licenza media fosse stata acquisita con "sufficiente" (corrispondente a 6 punti), il candidato avrebbe avuto diritto a punti 7 per il diploma di 2° grado (in quanto più favorevole) e a punti 2 per la licenza media (totale punti 9). Invece, per le graduatorie di AT il titolo in più si valuta 3 punti, per cui, nell'esempio di cui sopra, il candidato avrebbe diritto ad un totale di punti 12 (licenza media con ottimo = punti 9, più diploma di maturità tecnica con 42/60 = punti 3).*

Per i candidati delle qualifiche dell'area B che si inseriscono nella graduatoria con il titolo di licenza media congiunto a qualifica di "formazione professionale", il punteggio è attribuito sulla base del solo voto o del solo giudizio assegnato al diploma di licenza media.

3) Richiesta di aggiornamento della graduatoria (sez. B) – per le sole domande di aggiornamento (mod.B2)

Chi è già inserito nelle **GRADUATORIE PROVINCIALI** di 1^ fascia (quelle relative al "concorso per soli titoli" dell'a.s. o degli aa.ss. precedenti) non deve più dichiarare i titoli di accesso, ma deve solamente indicare per quali graduatorie richiede l'aggiornamento del punteggio e/o dei titoli di preferenza/riserva soggetti a scadenza (vedi punto 6). Indicare la provincia di inclusione (che deve coincidere con la provincia del CSA a cui si invia la domanda di aggiornamento). Barrare la casella relativa al profilo professionale in cui si è già inseriti e barrare altresì la casella relativa alle graduatorie dei profili che si devono aggiornare.

N.B. anche nel caso in cui non si deve aggiornare il punteggio, si deve comunque presentare la domanda (mod. B2) per la conferma (se permane il diritto) dei titoli di preferenza e/o riserva, che sono comunque soggetti a scadenza, questi sono:

- titoli di riserva (categorie protette), **tutti**, indicati nella sez. E (pg. 3) del modello B2;
- titoli di preferenza, **M, N, O, R** ed **S**, indicati nella sez. E (pg. 4) del modello B2 (i più comuni sono i titoli **R** ed **S**).

4) Titoli culturali e di servizio (sez. D del mod. B1 – nuovo inserimento) – (sez. C del mod. B2 – solo aggiornamento).

Non ci sono differenze di compilazione tra il mod. B1 e il B2, l'unica avvertenza riguarda coloro che chiedono il solo aggiornamento (già inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI di 1^ fascia). Pertanto chi presenta la domanda di aggiornamento dichiarerà esclusivamente i titoli culturali acquisiti dopo l'ultimo aggiornamento o nella precedente inclusione, o eventuali titoli di cultura/professionali non precedentemente dichiarati. Stesso ragionamento vale per i titoli di servizio, pertanto chi presenta domanda di solo aggiornamento, dichiarerà solamente i servizi svolti dopo la scadenza dell'ultima domanda o eventuali servizi antecedenti non dichiarati a suo tempo per dimenticanza.

Anche tali dichiarazioni sostituiscono i relativi certificati, quindi devono essere compilate con la massima attenzione (vedi anche punto 11).

Titoli culturali.

Sono tutti i titoli di studio e di cultura eventualmente posseduti dal candidato, in aggiunta ai titoli di accesso precedentemente dichiarati. I titoli culturali valutabili sono quelli esclusivamente previsti dai bandi. In ogni caso la dichiarazione relativa ad un titolo che non è valutabile non comporta nessun danno: la cosa importante è non dichiarare il falso . Per i profili dell'area B) deve essere dichiarato anche il diploma di licenza media anche se si presenta come titolo di accesso il diploma di maturità, in quanto la licenza media è comunque valutabile (vedi punto 2).

N.B. I CS che si inseriscono con il solo titolo della licenza elementare (vedi punto 2) non hanno diritto alla valutazione di tale titolo; titolo che permette unicamente l'inserimento in graduatoria senza però l'attribuzione di punteggio.

N.B. Il diploma di qualifica professionale rilasciato dagli istituti statali e la maturità, conseguita quest'ultima con lo stesso percorso di studio (ad esempio qualifica di cuoco e la maturità rilasciata dall'istituto alberghiero), **vale come unico titolo** (il titolo superiore assorbe quello inferiore)

N.B. La "patente informatica europea" (ECDL) vale come attestato per i servizi meccanografici (punti 1), esclusivamente per le graduatorie di AA

N.B. Per le graduatorie dei CS l'unico titolo valutabile (oltre alla licenza media) è il diploma di istruzione secondaria di 2° grado (punti 3 per il diploma di qualifica o di maturità), quindi, per tali graduatorie, gli attestati relativi alle qualifiche professionali rilasciati dalle regioni (corsi di formazione professionale) non sono valutabili.

N.B. Limitatamente alle graduatorie dell'area B (Amministrativo/tecnico/cuoco/infermiere) sono valutabili anche: lauree brevi (pp. 1,80); diplomi di laurea e lauree specialistiche (pp. 2,00) (il più favorevole se posseduti entrambi). Pertanto, sia per la nuova inclusione sia per l'aggiornamento, chi possiede tali titoli ora può dichiararli per ottenere il corrispondente punteggio.

Titoli di servizio nelle scuole e in altre amministrazioni pubbliche.

Dichiarare gli eventuali servizi prestati nelle scuole statali, anche se alle dipendenze di EE.LL. (fino al 31.12.99) o parificate (scuole private o gestite da EE.LL.). Il servizio può essere stato prestato su qualsiasi qualifica (da collaboratore scolastico a docente). Coloro che fanno la domanda per la **nuova inclusione** (mod. B1) devono dichiarare **tutti** i servizi precedentemente svolti e fino alla data di presentazione della domanda. Si ribadisce, invece, che coloro che fanno domanda di aggiornamento (mod. B2) devono dichiarare **solo** i servizi svolti dopo l'ultimo aggiornamento o nella domanda prodotta nell'a.s. 2004/2005 per l'inclusione dall'a.s. 2005/2006 (o servizi non precedentemente dichiarati per dimenticanza).

I servizi valutabili, purchè prestati a tempo indeterminato o determinato, con i relativi punteggi (per ogni mese o frazione superiore a gg.15), sono i seguenti:

Graduatorie	Servizi specifici svolti nello stesso profilo - in scuole statali (a)	Servizi specifici svolti nello stesso profilo - in scuole non statali (b)	Altri servizi in altri profili ATA (o di insegnante) nelle scuole statali (c)	Altri servizi in altri profili ATA (o di insegnante) nelle scuole non statali (b)	Qualsiasi servizio nelle pubbliche amministrazioni (d)
AA/AT/CO/IF	0,50	0,25	0,10	0,05	0,05
CS	0,50	0,25	0,15	0,075	0,05

a) Anche se, fino al 31.12.1999, alle dipendenze di enti locali.

b) Paritarie (o legalmente riconosciute) o in altre amministrazioni che hanno in gestione scuole pubbliche.

c) In profili inferiori o superiori o come insegnante.

d) Presso qualsiasi altra pubblica amministrazione (in qualifiche non corrispondenti a quelle ATA), come ad esempio le Università o il servizio militare e civile (prestato non in costanza di rapporto di lavoro)

N.B. A partire dai servizi svolti dall'a.s. 2004/2005 i servizi svolti con contratti a "tempo parziale" (part-time) sono valutati per intero indipendentemente dall'orario settimanale effettivamente svolto. I servizi a "part-time" già valutati in misura ridotta prima di tale data non possono essere oggetto di rivalutazione.

Esempio di dichiarazione (per ogni singolo contratto):

- Servizio prestato in qualità di: *collaboratore scolastico*;
- per ore: 36 (o ad esempio, 18, in caso di part time al 50%); prestato dal: 10/9/2003 al 23/12/2003 nell'a.s. 2003/2004 per mesi 3 e giorni 14 (totale dei mesi e dei giorni da inizio contratto a termine contratto, compresi tutti i festivi inseriti nel periodo. = mesi 3, = gg 14. Infatti è stato prestato servizio per 3 mesi interi (dal 10/9 al 9/12) con un residuo di gg. 14 (dal 10/12 al 23/12). **N.B.** I gg. residui, anche se superiori a gg.15, si devono sempre indicare come gg., infatti l'arrotondamento a mesi interi si effettua alla fine, sommando tutti i residui di ogni singolo contratto;

- Presso: *Scuola Media "Carducci"*; (barrare la casella corrispondente al tipo di servizio: statale – non statale). **N.B.** Il servizio svolto, entro il 31.12.1999, nelle scuole statali alle dipendenze dei comuni o delle province (che fino a tale data fornivano il personale ata a determinate scuole statali) **è equiparato al servizio statale**. E' invece servizio non statale quello prestato nelle scuole paritarie private o presso altre amministrazioni non statali che gestiscono scuole come ad esempio le scuole di formazione professionale. Il servizio scolastico prestato presso scuole paritarie o altre amministrazioni (esempio scuole comunali) dà luogo ad un punteggio ridotto della metà;
- Indicare l'ubicazione della scuola (sia statale che paritaria):
- Periodo di retribuzione: generalmente coincide con la durata del contratto, si può avere una decorrenza diversa nel caso di riconoscimenti di periodi ai soli fini giuridici. Ad esempio, se nel caso di cui sopra l'effettivo servizio (retribuzione) fosse iniziato il 16 settembre e dal 1° al 15 settembre il periodo fosse stato riconosciuto ai soli fini giuridici (comunque validi per l'attribuzione del punteggio !). Rientrano in tale caso, ad esempio, i congedi per maternità e il congedo per lo svolgimento del servizio militare e civile (se, entrambi coperti da contratto) i periodi di riconosciuti giuridicamente a seguito di contenzioso.
- Ha dato luogo a pensione ? (SI/NO): devono barrare la casella con il SI solamente coloro che sono già pensionati ! (ex dipendenti pubblici). Infatti i pensionati che non hanno ancora 65 anni hanno diritto a svolgere supplenze (casi rari ma possibili), in questo caso tali servizi, che a suo tempo sono risultati utili per far conseguire il trattamento di pensione, non sono valutabili;
- Assenza dal servizio senza retribuzione: si riferiscono a periodi di assenza senza alcuna retribuzione (ad esempio: assenze per motivi di famiglia, assenze per malattia eccedenti quelle coperte con retribuzione, **non valide ai fini giuridici** (quindi, con il solo diritto alla conservazione del posto).

Altre annotazioni:

- Non occorre precisare il plesso (o sede staccata o succursale) della scuola in cui si è prestato il servizio: è sufficiente indicare la sede amministrativa della scuola (istituto scolastico o circolo didattico).
 - Ogni contratto stipulato con ogni singola scuola deve avere la sua dichiarazione ! Solamente in caso di "proroga" si può fare un'unica dichiarazione. *Ad esempio, contratto dal 1° febbraio al 21 marzo, con "proroga" dal 22 marzo al 5 giugno: si dichiara un unico periodo (dal 1° febbraio al 5 giugno !)*. Le "conferme", invece, devono essere dichiarate a parte, prevedendo queste un periodo di mancato servizio. *Ad esempio: 1° contratto dal 15 ottobre al 23 dicembre; 2° contratto di "conferma" dal 7 gennaio al 10 aprile, si devono fare due dichiarazioni, una per il primo periodo, l'altro per la successiva "conferma", anche se la scuola che ha stipulato i due contratti è la stessa ! (idem nel caso di contratti stipulati da scuole diverse anche se il secondo segue senza interruzione il primo).*
 - Il servizio prestato con rapporto di lavoro a "tempo parziale" svolto entro l'a.s. 2003/2004 riduce il punteggio in proporzione alla quota di orario svolto. Ad esempio 125 gg equivalgono a 4 mesi con punteggio pieno di punti $4 \times 0,5 = 2$ e ridotto (per "part-time" di 20 ore su 36 settimanali) a punti $2 \times 20/36 =$ punti 1,11 (si prendono due decimali). Si ribadisce che tale riduzione non viene più effettuata a decorrere dai servizi svolti ad orario ridotto a partire dall'a.s. 2004/2005. **N.B.** L'orario ridotto a causa dei riposi giornalieri per allattamento (spettanti sia alla madre che al padre del neonato fino ad un anno di età) non comporta nessuna riduzione !.
 - Le assenze con retribuzione, anche se ridotta, sono equiparate a servizio effettivo. Le assenze senza retribuzione ma valide ai fini giuridici (ad esempio: congedo facoltativo per maternità – congedo per lo svolgimento del servizio militare o civile in costanza di contratto) sono altresì equiparate a servizio effettivo ai fini del punteggio.
 - Altri titoli di servizio prestati presso lo Stato o in altro ente pubblico (prestati in qualifiche diverse da quelle ATA). Dichiarare gli eventuali servizi prestati in altre pubbliche amministrazioni: comuni, province, ASL, università, altri comparti dello Stato, servizio militare o civile (prestato al di fuori dei contratti di lavoro), ecc.. Esempio di dichiarazione:
Servizio: (indicare la qualifica, esempio: "manutentore");
Prestato nell'anno: 2000 (si indica l'anno solare); dal 1° aprile al 15 giugno per mesi 2 e giorni: 15 ();*
Presso: Amministrazione comunale di
- (*) Per la durata del servizio e per le altre dichiarazioni vale quanto già detto per i servizi scolastici.

Nel caso in cui lo spazio disponibile, nell'apposita sezione relativa alle dichiarazioni dei servizi, non fosse sufficiente, il candidato potrà aggiungere le dichiarazioni in uno o più fogli a parte (tutti firmati e datati). Si consiglia di fotocopiare la pag. 4 del mod. B1 o l'ultima parte della pag. 2 del mod. B2, tante volte quanto serve, al fine di poter aggiungere le occorrenti dichiarazioni dei servizi.

5) Titoli specifici di assistente tecnico (sez. E, mod.B1 e sez. D, mod.B2)

Chi possiede più titoli validi per l'accesso alle graduatorie di AT (per più tipologie di laboratori) li deve elencare in tale sezione. Anche tali dichiarazioni sono sostitutive della presentazione dei certificati, pertanto devono essere compilate attentamente. Si consiglia, per coloro che chiedono l'inclusione (mod. B1) di dichiarare nuovamente anche il titolo già dichiarato nella precedente sez. C. Per come devono essere fatte queste dichiarazioni, vale quanto detto nel punto 2.

Per quanto concerne le dichiarazioni relative alle patenti non vi sono difficoltà, si precisa però che tali titoli servono solamente per i profili di AT presenti in particolari istituti (ad esempio istituti agrari) e nei convitti.

SI rinvia alla tabella di corrispondenza titoli - laboratori, che deve, pertanto, essere consultata per conoscere in quali aree di laboratori si può accedere con i titoli posseduti e per apporre, nell'apposito spazio, il codice dei titoli di studio/professionali validi per le graduatorie di AT.

6) Titoli di Riserva e di Preferenza (sez. F, mod. B1 e sez. E, mod. B2)

Riserve

Sono quelli che danno diritto all'assunzione sui posti riservati a favore della categorie protette, ai sensi della legge n.68/1999 (7% per i disabili/invalidi - 1% per vedove e orfani di deceduti per lavoro e profughi), sia ai fini del conferimento di contratti a tempo determinato (annuali e fino al 30 giugno), sia ai fini dell'eventuale immissione in ruolo (non scatta la riserva per le supplenze temporanee in sostituzione di titolari assenti). Per aver diritto alla "riserva" si deve dichiarare (o produrre) il certificato di iscrizione nelle liste speciali del competente "centro territoriale per l'impiego" (ex "uffici del lavoro", ora di competenza delle province).

Per fruire del diritto alla "riserva" è necessario comprovare lo stato di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2003 il D.Lgs n.297/2002 ha apportato significative modifiche in materia di collocamento e ha indicato nuove modalità per acquisire lo stato di disoccupazione, dando, inoltre, "delega" alle regioni per intervenire su tale materia. Lo stato di disoccupazione normalmente si considera mantenuto anche nei seguenti casi:

- **se il reddito imponibile da lavoro non supera i 7.500 € lordi annui**, per le domande prodotte per l'attuale inserimento/aggiornamento il reddito in questione è riferito all'anno solare 2004. In caso di reddito eccedente i 7500 € lo stato di disoccupazione è sospeso e viene riattivato automaticamente una volta terminato il contratto di lavoro;
- **se si ha un contratto di lavoro non superiore a 8 mesi**

In ogni caso, essendo normativa ancora non completamente chiara, gli interessati si devono rivolgere al proprio "centro territoriale per l'impiego" al fine di definire la loro posizione nei confronti del diritto alla "riserva".

Chi ha diritto deve barrare l'apposita casella con la lettera corrispondente al proprio "stato" - da (A) ad (R) - e dichiarare il certificato **aggiornato** del "centro territoriale per l'impiego" e, per i "riservisti" invalidi, il grado di invalidità che deve attualmente essere superiore al 45% (ridotto ad almeno il 34% per chi ha acquisito detta invalidità per causa di lavoro o di servizio).

Il certificato comprovante lo stato di disoccupazione non va ripresentato da coloro che l'hanno già comprovato in occasione della prima inclusione in graduatoria.

N.B come FLC riteniamo che il personale precario della scuola con diritto alla riserva non sia tenuto a presentare il certificato di disoccupazione. Chiedere il certificato di disoccupazione per questo tipo di procedura concorsuale che si basa proprio sul possesso del servizio ci sembra una contraddizione in termini. Poiché su questo punto è tuttora aperto un confronto con il Miur consigliamo al personale che ha diritto alla riserva di presentare ugualmente la domanda anche in assenza dello stato di disoccupazione

Preferenze

Sono quelli che danno diritto alla precedenza in graduatoria a parità di punteggio (non danno, quindi, diritto a punteggi aggiuntivi).

Chi produce la domanda di solo aggiornamento (mod. B2) non deve barrare le preferenze già attribuite la volta precedente, con eccezione di quelle relative alle lettere M, N, O, R ed S, che sono comunque soggette a scadenza e che, quindi, devono essere richieste nuovamente se le condizioni sono rimaste immutate. Le più comuni sono quelle relative ai figli a carico (**R**) e alle invalidità (**S**). Infatti il candidato può, nel frattempo aver avuto un altro figlio, o un figlio, già precedentemente dichiarato può, ora, non essere più a suo carico o, ancora, può, in sede di revisione dell'invalidità, aver perso tale "status".

Barrare il corrispondente al titolo (o ai titoli) di preferenza posseduti. Alcune precisazioni:

- l'essere coniugati non dà preferenza: sono i figli, indipendentemente dallo stato civile, a determinare la preferenza a parità di punteggio - preferenza (R) -, anche se maggiorenni purché a carico (senza reddito annuo o con reddito inferiore al minimo imponibile), indipendentemente dalla presenza o meno dell'altro genitore con o senza reddito !;
- la preferenza (Q) viene data a tutti coloro che hanno svolto almeno un anno di servizio (per qualsiasi qualifica ATA e docente), anche cumulando più servizi prestati in anni diversi, nelle scuole statali o negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Istruzione, quali: CSA (ex provveditorati), direzioni scolastiche regionali, ministero. La preferenza Q, una volta acquisita, non deve più essere dichiarata.

Anche tali titoli possono essere oggetto di autocertificazione, a tale scopo si deve compilare la parte riguardante gli estremi del titolo che dà preferenza, con esclusione delle preferenze (Q) ed (R). Infatti, per la (Q) vale quanto dichiarato nella sez. "Titoli di servizio" e per la (R) è sufficiente quanto dichiarato nella sez. "altre informazioni" della domanda mod. B1 e mod. B2 (nell'apposito indicare il n° dei figli a carico).

Altre informazioni

Indicare il n° di figli a carico per l'attribuzione della preferenza (R) -vedi sopra.

Barrare la casella relativo ad eventuali servizi prestati in altre pubbliche amministrazioni e indicare in quale amministrazione e il periodo. Per avere questa precedenza è sufficiente un qualsiasi servizio di qualsiasi durata. Se un candidato possiede più servizi è sufficiente dichiararne uno solo (il più "lungo"). Il servizio si intende "lodevole" se non ha dato luogo a sanzioni disciplinari. L'autocertificazione di questo servizio è già apposta nella sezione relativa alla dichiarazione dei servizi, in quanto valutabile anche in termini di punteggio.

Gli invalidi, con una percentuale di invalidità superiore a 2/3 (almeno il 67%) e altresì beneficiari dell'art.21, legge n.104/1992 – legge di tutela delle persone con handicap –, hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede di servizio. Anche chi fa il solo aggiornamento (mod. B2) deve nuovamente dichiarare di avere diritto alla "precedenza". A tale scopo i candidati devono compilare l'ultima dichiarazione della sezione "altre informazioni", in ogni caso devono presentare il certificato originale (o in fotocopia autenticata – vedi punto 10) attestante il diritto, come persona tutelata dalla legge n.104/1992, al momento del conferimento delle supplenze. Dal prossimo anno scolastico è prevista la precedenza nella scelta della sede anche per coloro che assistono i parenti in situazione di handicap per le situazioni previste ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 104/92. Anche in questo caso è sufficiente rendere la dichiarazione prevista nella domanda e indicare gli estremi dell'Ente che rilascia la certificazione medica. Ovviamente anche in questo caso tutta la documentazione va presentata al momento del conferimento delle supplenze.

7) Valutazione titoli (sez. G, mod. B1 e sez. F, mod. B2)

Barrare la casella relativa al profilo o ai profili richiesti per nuova inclusione (mod. B1) o per l'aggiornamento (mod. B2). Nella colonna "Modalità di accesso" **(solo per nuove inclusioni – mod. B1)** inserire le lettere A o B o C relative a come è stata compilata la sez. B del mod. B1 (vedi punto 2).

Il candidato deve inoltre calcolare sia il punteggio derivante dai titoli culturali, sia quello derivante dai titoli di servizio e fare il totale. Per il calcolo del punteggio devono essere consultate le tabelle dell'allegato A dei bandi, che sono parte integrante dei bandi stessi (vedi punto 4). Eventuali errori nell'attribuzione del punteggio non provocano nessun danno: sarà l'amministrazione scolastica (CSA), preposta alla valutazione, ad apportare le necessarie rettifiche. Quindi tali eventuali errori non determinano l'annullamento della domanda.

I candidati che chiedono l'aggiornamento (mod. B2) devono anche riportare il punteggio assegnato nelle precedenti graduatorie di 1^ fascia (anche in tale caso eventuali errori saranno corretti d'ufficio dal CSA cui è inviata la domanda).

8) Altre dichiarazioni (sez. H, mod.B1 e sez. G, mod. B2)

Dichiarazioni dell'aspirante

Si riferiscono alle "dichiarazioni di rito" comuni a tutte le domande per l'accesso al pubblico impiego (sono già "autocertificazioni"). Devono essere completate, laddove previsto, e si devono depennare le voci che non interessano (con un tratto orizzontale). Le dichiarazioni che non prevedono né depennamenti, né aggiunte, non devono essere modificate (lettere f, g, h). Questa sezione deve essere compilata anche da chi fa domanda di solo aggiornamento.

Dichiarazioni ai fini delle supplenze

Per chi fa domanda di nuova inclusione (mod. B1) – barrare la corrispondente casella

La prima dichiarazione si riferisce a coloro che, pur richiedendo l'inserimento nelle graduatorie di 1^ fascia, non sono interessati al conferimento delle supplenze (di qualsiasi durata), ma sono interessati alle sole immissioni in ruolo. In tale caso devono allegare anche il mod. F (vedi punto 11).

La seconda dichiarazione si riferisce a coloro che sono interessati al conferimento delle supplenze assegnate sulla base delle graduatorie d'istituto e che pertanto devono allegare alla domanda anche il mod. G (vedi punto 11). Chi non presenta il mod. G non sarà inserito nelle graduatorie d'istituto, pur essendo inserito in quelle provinciali di 1^ fascia, pertanto sarà preso in considerazione solamente per il conferimento delle supplenze annuali o fino al 30 giugno (oltre che per le eventuali immissioni in ruolo).

Per chi fa domanda di solo aggiornamento (mod. B2) – barrare la corrispondente casella

La prima dichiarazione si riferisce a coloro che, pur richiedendo l'aggiornamento nelle graduatorie di 1^ fascia, non sono interessati al conferimento delle supplenze (di qualsiasi durata), ma sono altresì interessati alle sole immissioni in ruolo (casi rari !). In tale caso devono allegare anche il mod. F (vedi punto 11).

La seconda dichiarazione si riferisce a coloro che sono interessati al conferimento delle supplenze assegnate sulla base delle graduatorie d'istituto (GI) e che pertanto devono allegare alla domanda anche il mod. G (vedi punto 11), nel caso in cui desiderano modificare la scelta delle scuole precedentemente effettuata nei decorsi anni scolastici. Si precisa che anche nel caso di una sola scuola modificata, il candidato deve riscrivere, nel mod. G, anche tutte le altre scuole non modificate.

La terza dichiarazione si riferisce a coloro che non intendono modificare la scelta delle scuole già precedentemente effettuata nei decorsi anni scolastici. Per cui, in tale caso, non devono allegare il mod. G. Si consiglia comunque di presentare il mod. G nel caso in cui, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, una o più delle scuole precedentemente scelte siano state soppresse o aggregate ad altre.

9) Data e firma

La data di compilazione può anche essere antecedente alla data di invio o di consegna (vedi punto 1). Non occorre autenticare la firma. **La mancanza della firma, però, rende nulla la domanda.** Pertanto, in tale caso, il candidato che chiede la nuova inclusione (mod. B1) verrà escluso da tutte le graduatorie richieste. Mentre nel caso di richiesta di solo aggiornamento (mod. B2) questo non verrà effettuato (al candidato non verrà aggiornato il punteggio e saranno tolte le eventuali riserve a cui aveva diritto e le preferenze soggette a scadenza)

10) Osservazioni sulla certificazione

Ai sensi del D.Lgs 28/12/2000 n.445 le dichiarazioni rese nel mod B1 e B2 sostituiscono a tutti gli effetti la certificazione. Il candidato può anche non presentare alcuna la documentazione (certificati per i titoli culturali, per i titoli di servizio per le riserva e per le preferenze). A tale scopo sono sufficienti le dichiarazioni apposte nella domanda stessa). Qualora però il candidato abbia delle difficoltà nel compilare correttamente le dichiarazioni può allegare i certificati, in

originale. In tale caso si consiglia di scrivere, negli spazi dedicati alle "autocertificazioni", la frase: << **vedi certificati allegati** >>. Per quanto concerne i servizi si devono allegare i certificati attestanti il servizio svolto e non i contratti iniziali, ferma restando la validità delle "autocertificazioni" se la trascrizione dei dati, negli appositi spazi, è corretta e completa.

Nel caso di documenti allegati in copia (gli originali è sempre consigliabile conservarli) la procedura da seguire è la seguente:

a) fotocopiare i certificati e sulla fotocopia (in fondo, se c'è lo spazio sufficiente o sul retro della fotocopia) si deve apporre la seguente dichiarazione:

<p>Il/La sottoscritto/a _____ dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente copia è conforme all'originale in suo possesso.</p> <p>Data _____ firma _____</p>
--

b) allegare alla copia del certificato anche la fotocopia di un proprio documento d'identità (senza alcuna dichiarazione). Ovviamente, in caso di presentazione di più certificati in copia (su ognuno dei quali deve essere apposta la dichiarazione di "conformità" di cui sopra) è sufficiente allegare una sola copia del proprio documento d'identità e "spillare" il tutto (copia o copie dei certificati e copia del documento d'identità - tutto in carta libera).

11) Modello F (Rinuncia....) e Modello G (Indicazione delle istituzioni scolastiche.....)

Modello F (Rinuncia....)

Come già detto al punto 8 questo modello deve essere allegato solo da chi non è interessato al conferimento delle supplenze di qualsiasi durata - rapporti di lavoro a tempo determinato - (significa che vuole stare in graduatoria di 1^ fascia solo per le eventuali immissioni in ruolo !). Pertanto chi produce il mod. F, non deve produrre nemmeno il modello G. Ciò vale sia per i candidati che presentano la domanda di nuova inclusione (mod. B1), sia per quelli che presentano il solo aggiornamento (mod. B2). Chi è presente in graduatorie di più profili ATA può effettuare tale rinuncia per tutte o per qualcuna di tali graduatorie.

Modello G (Indicazione delle istituzioni scolastiche.....)

Serve per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto al fine del conferimento con precedenza di supplenze brevi. Si ricorda che per le supplenze annuali o fino al 30 giugno, si utilizzano, invece, le graduatorie provinciali di 1^ fascia.

Il modello G deve essere compilato e allegato al mod. B1 da parte di **tutti i candidati che fanno domanda di nuova inclusione** e che sono interessati anche alle supplenze conferite sulla base delle graduatorie d'istituto. Chi non presenta il mod. G non sarà inserito nelle graduatorie d'istituto, pur essendo inserito in quelle provinciali di 1^ fascia, pertanto sarà preso in considerazione solamente per il conferimento delle supplenze annuali o fino al 30 giugno (oltre che per le eventuali immissioni in ruolo).

I candidati che invece chiedono il solo aggiornamento (mod. B2) presenteranno il mod. G se vogliono modificare, in parte o in tutto, le scuole di precedente inclusione nelle graduatorie d'istituto, in caso contrario saranno inseriti, anche per l'a.s. 2006/2007, nelle graduatorie degli istituti precedentemente scelti. Quindi, per chi presenta la sola domanda di aggiornamento, l'attuale non presentazione del mod. G non pregiudica la possibilità di essere nominati supplenti da parte delle scuole, tramite lo scorrimento delle graduatorie d'istituto.

Si possono indicare fino a trenta scuole, che devono essere tutte ubicate nella medesima provincia di inserimento nella graduatoria provinciale di 1^ fascia (pena l'annullamento della domanda). Ogni scuola ha un suo codice che deve essere riportato nell'apposito spazio. All'inizio della pag. 2 del mod. G, barrare la casella corrispondente al profilo ATA di inserimento nella graduatoria provinciale di 1^ fascia.

Le scuole prescelte valgono per tutti i profili professionali in cui si è inseriti, pertanto non è possibile, ad esempio, scegliere 30 scuole per il profilo di CS ed altre 30 scuole per quello di AA.

Si ricorda che il profilo degli AT è presente solo negli istituti superiori (scuole secondarie di II grado).

L'inserimento in dette graduatorie d'istituto avviene con lo stesso punteggio e con le stesse preferenze di inserimento nella corrispondente graduatoria provinciale di 1^ fascia. Invece, le riserve, per tali graduatorie, non si applicano.

Abbreviazioni utilizzate

AA (area B)	profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
AT (area B)	profilo di ASSISTENTE TECNICO
CO (area B)	profilo di CUOCO
IF (area B)	profilo di INFERMIERE
CG (area B)	profilo di
CS (area A)	profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO
CSA	Centro dei Servizi Amministrativi (ex provveditorati agli studi)